

TI_GERICHTE 14.1997.23 vom 31. März 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-03-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1997.23

FR: TI_GERICHTE 14.1997.23 du 31 mars 1998

IT: TI_GERICHTE 14.1997.23 del 31 marzo 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Disp. finali LEF.

E. 2

In concreto l'appellante ha interposto opposizione semplice sotto il regime del vecchio diritto. La susseguente istanza di rigetto è stata introdotta prima dell'entrata in vigore della novella legislativa. L'udienza invece, nella quale l'escusso ha contestato l'esistenza di un pegno immobiliare, ha avuto luogo sotto l'egida del nuovo diritto.

E. 3

L'applicazione del nuovo art. 85 RFF si rivela in casu incompatibile con la procedura esecutiva in corso. L'escutente ha, in buona fede, introdotto l'istanza di rigetto incentrando l'atto unicamente sul credito vantato e ignorando la questione del diritto di pegno. Modificare a posteriori gli effetti dell'interposta opposizione violerebbe quindi gli interessi legittimi del creditore. Come rettamente osservato dal giudice di prime cure pure il principio della sicurezza del diritto si oppone ad un simile modo di procedere. Questa Camera deve quindi evitare di chinarsi sulla questione dell'esistenza di un diritto di pegno immobiliare, così come rettamente fatto dal Pretore. 4.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. *Conditio sine qua non* è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti). b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331). c) In concreto _____ ha prodotto la lettera di concessione di credito ipotecario 14 luglio 1995 e le condizioni generali per prestiti ipotecari (doc. A e Abis), debitamente sottoscritti dall'escusso, l'ordine di bonifico dell'importo mutuato (doc. B), la lettera 26 agosto 1996 di disdetta del mutuo (doc. I) e il conteggio dettagliato della somma dovuta (doc. N). La citata

documentazione costituisce un riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione, ciò che non è nemmeno stato contestato da _____

E. 5

L'appello 28 febbraio 1997 _____ va di conseguenza respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 2 Disp. finali LEF, 85 RFF e 82 LEF pronuncia 1. L'appello 28 febbraio 1997 _____ e, è respinto. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 900.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di _____ che rifonderà a _____ Fr. 3'500.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione: - _____

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.